



COMUNE DI BISUSCHIO

Provincia Di VARESE

ORDINANZA

CONTINGIBILE E URGENTE

N. 8 del 20.03.2020

AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMA 50 C. 5 E 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/2000.

**ULTERIORI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DI CONTRASTO ALLA
DIFFUSIONE DA COVID-19. EMATAIN IN APPLICAZIONE DELL'ART. 32, COMMA 3 DELLA L. 23
DICEMBRE 1978, E DEL D.LGS 267/2000 ART. 50.**

IL SINDACO

PREMESSO che

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

ATTESO che a seguito della diffusione sul territorio italiano del contagio da COVID 19 sono stati assunti diversi provvedimenti urgenti, in rapida successione, al fine di contenere l'emergenza sanitaria e contrastare l'epidemia;

VISTI

- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 23/02/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 25/02/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il D.P.C.M. 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 04/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 11/03/2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- D.L. 18/2020 del 17.03.2020;

ATTESO

- che il D.P.C.M. 08/03/02020, all'art. 1 c. 1 lettera a) prevede di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- che il D.P.C.M. 09/03/2020, all'art. 1 c. 2 vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

CONSIDERATI il preoccupante evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'aumento esponenziale dei casi sul territorio nazionale e in special modo in Lombardia;

ATTESO che le disposizioni governative perseguono il prioritario obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone, nonché quello di evitare ogni occasione di contatto sociale e interpersonale, foriero di potenziale contagio, se non riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità;

RILEVATO che ad onta delle prescrizioni vigenti e dei frequenti appelli alla cittadinanza ad uniformarsi, sono stati registrate sul territorio comunale condotte non rispettose del divieto di assembramento e delle raccomandazioni previste per evitare la diffusione del contagio;

RITENUTO conseguentemente necessario attuare ogni ulteriore misura restrittiva, atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo alla esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario o assembramento;

DATO ATTO che le misure previste con la presente ordinanza sono coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei citati DPCM, nel rispetto del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2/3/2020 n. 9;

RITENUTO

pertanto di adottare le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 valide fino al 3 aprile 2020 sul territorio del

Comune di Bisuschio, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro:

- chiusura di parchi e giardini pubblici;
- chiusura dei cimiteri;
- divieto di stazionamento in tutte le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, ad eccezione delle aree poste in prossimità degli esercizi commerciali adibiti alla vendita dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020;
- divieto di utilizzo delle panchine ovunque collocate sull'intero territorio comunale;
- divieto di utilizzo delle piste ciclabili, delle strade campestri, delle strade poderali, delle strade vicinali di uso pubblico (a eccezione dei frontisti);
- dell'attività motoria all'aperto (comprese le passeggiate);

VISTO

- l'art. 32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- gli artt. 50 c. 5 e 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- il vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali ed in particolare l'art. 3, in base al quale, salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00); le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi in misura diversa per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità o in misura fissa per tutte le violazioni, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti.

ORDINA

1. le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 valide fino al 3 aprile 2020 sul territorio del Comune di BISUSCHIO, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro:

- chiusura di parchi e giardini pubblici;
- chiusura dei cimiteri;
- divieto di stazionamento in tutte le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, ad eccezione delle aree poste in prossimità degli esercizi commerciali adibiti alla vendita dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020;
- divieto di utilizzo delle panchine ovunque collocate sull'intero territorio comunale;
- divieto di utilizzo delle piste ciclabili, delle strade campestri, delle strade poderali, delle strade vicinali di uso pubblico (a eccezione dei frontisti)
- divieto di svolgimento della attività motoria all'aperto;

2. di stabilire che in caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni sopra indicate verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 (cento/00), oltre alla denuncia penale ai sensi dell'art. 650 codice penale per violazione delle disposizioni di cui ai DPCM in data 8, 9, e 11 marzo 2020;

3. di dare indicazioni agli uffici comunali di predisporre quanto necessario per l'attuazione e la diffusione della presente ordinanza;

4. di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici).

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di BISUSCHIO e in home page sul sito istituzionale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del Provvedimento.

DISPONE

la trasmissione del presente atto:

- alla Prefettura di Varese;
- alla Polizia Locale del Comune di BISUSCHIO;
- al Comando Carabinieri di ARCISATE, competenti per il territorio;
- alla Stazione Carabinieri di ARCISATE;
- AL COC del Comune di Bisuschio;
- Ai comuni che confinano con il comune di Bisuschio.

Bisuschio, li 20.03.2020

 IL SINDACO
Giovanni Resteghini
